

Presidente. Deplorando che non sia stato presentato a tempo per essere stampato!

Demaria. Accettiamo anche questa osservazione!

Curioni. Ma mi pare che si potrebbe sentire prima le dichiarazioni che farà la Commissione e quelle che farà il ministro; e mettersi d'accordo.

Presidente. L'emendamento proposto dagli onorevoli Demaria, Frola ed altri è sull'articolo 18.

Demaria. Sì, ma si riferisce alle osservazioni fatte dall'onorevole Curioni.

Presidente. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fagioli.

Fagioli, relatore. Nella relazione abbiamo citato il comune di Napoli soltanto per esempio, e non perchè la riserva sia fatta unicamente per quel comune; giacchè la presente legge non deroga alle leggi speciali che sono state fatte a favore anche di Torino. Questa dichiarazione fu del resto fatta ieri dall'onorevole ministro appunto parlando della città di Napoli e quindi si estende anche, per identità di ragioni, alla città di Torino.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. Dunque io intendo la dichiarazione che è scritta nella relazione e la risposta ora fatta dall'onorevole relatore, in questo senso: che quei comuni i quali, in forza di legge speciale hanno diritto di mantenere integro il dazio governativo in una determinata somma, non potranno essere pregiudicati dalle variazioni derivanti dai conguagli che occorressero tra i comuni componenti il contingente provinciale cui appartengono, in forza di precedenti leggi.

Se questo è il senso della risposta dell'onorevole relatore, se questi sono gli intendimenti del Governo, io me ne dichiaro soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io non esito a dichiarare, nel modo il più reciso, all'onorevole Curioni e all'onorevole Demaria, che rimane fermo il disposto della legge singolare per Torino, come il disposto della legge singolare per Napoli e quindi non potrà essere diminuito il canone stabilito da quelle leggi nemmeno per effetto della reimposizione che possa, per avventura, aver luogo per opera della Commissione provinciale istituita con questa legge.

Presidente. L'onorevole Curioni non fa alcuna proposta. L'onorevole Demaria, naturalmente, si riserverà di svolgere il suo emendamento quando saremo all'articolo 18.

Demaria. Intanto prendiamo atto di queste di-

chiarazioni; riservandoci però di fare all'articolo 18 le osservazioni opportune.

Presidente. Passiamo dunque all'articolo 10 del disegno di legge della Commissione, che ora prende il numero 12.

“ Art. 12. Tutti i comuni d'ogni mandamento, qualunque sia il montare complessivo della popolazione, possono riunirsi in consorzio volontario per l'abbonamento alla riscossione dei dazi governativi di consumo. È pure consentito a più mandamenti contermini di riunirsi in un solo consorzio.

“ Qualora qualche comune di un mandamento non aderisca alla costituzione del consorzio, il Ministero delle finanze avrà facoltà di permettere che gli altri comuni del mandamento, che ne fanno dimanda, possano riunirsi in consorzio, purchè siano tra loro contermini e la popolazione totale non sia inferiore a 10,000 abitanti.

“ Se il capoluogo del mandamento è un comune chiuso, il ministro delle finanze potrà approvare che gli altri comuni del mandamento stesso si uniscano in consorzio, purchè concorrano le condizioni sopra mentovate.

“ La rappresentanza del consorzio spetta di regola al capoluogo del mandamento. Tuttavia il prefetto potrà delegarla ad altro comune del mandamento e nel caso che il consorzio sia composto di due o più mandamenti, il prefetto determinerà quale comune abbia ad assumere la rappresentanza. ”

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Valle.

Valle. Con questo articolo il Governo si propone di facilitare la formazione dei consorzi di comuni; ma questo articolo, così com'è, mi pare che non raggiunga lo scopo che si prefigge, giacchè richiedendo che la popolazione totale non sia inferiore a 10,000 abitanti rende impossibile la costituzione del consorzio tra i piccoli comuni, escludendo da questo vantaggio le popolazioni dei comuni montuosi, che sono sparse e poco numerose.

Quindi io proporrei che la cifra di 10,000 abitanti fosse ridotta a 5000.

Mi risulta che, anche al presente, in ispecie nella Sardegna, si segue il sistema di formare consorzi anche fra quei comuni che raggiungono una cifra inferiore a 10,000 abitanti; quindi ritengo che ciò che si fa in via eccezionale per una regione, possa estendersi a tutto il regno.

Per queste ragioni, io confido che tanto la Commissione quanto il Ministero vogliano ac-